

Guida al CONTRIBUTO e al BUONO PASTO



Indice

- Pag. 3 - Regole generali
- Pag. 4 - **BUONO/TICKET** Pasto e **CONTRIBUTO** Pasto
- Pag. 5 - ...ancora su BUONO Pasto e CONTRIBUTO Pasto
- Pag. 6 - Buono Pasto e **PART TIME**
- Pag. 7 - Buono Pasto e **ASSISTENZA SANITARIA**
- Pag. 8 - Buono Pasto e **PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Editing by
Centro Studi Internazionali "MasterChef"
LIBERO/SINFUB

Edizione settembre 2016



REGOLE GENERALI

Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

[Art. 8, D. Lgs. n° 66 / 2003]

1- Il personale -tranne che nei giorni semifestivi- ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.

2- La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intesa fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali.

3- Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustificano le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze di servizio -in particolare connesse all'orario di sportello- l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

[Art. 104 CCNL 31 marzo 2015]

INTERVALLO:

- PERSONALE A TEMPO PIENO

A tutto il personale con rapporto a tempo pieno, che effettui l'intervallo, compete un **buono pasto giornaliero del valore di €5,16.**

- PERSONALE A TEMPO PARZIALE

Al personale con rapporto a tempo parziale (c.d. *Part-Time*) compete il **buono pasto giornaliero di € 5,16** se effettua l'intervallo.

L'intervallo potrà essere:

❖ Part time VERTICALE

(e giornate a tempo pieno per i PT MISTI)

60 minuti oppure

30 minuti previa autorizzazione aziendale

❖ Part time ORIZZONTALE

(e giornate a t. parziale per i PT MISTI)


15 minuti o 30 minuti

dopo l'intervallo è obbligatorio fornire una prestazione lavorativa di almeno 30 minuti.


BUONO/TICKET PASTO e CONTRIBUTO PASTO

BUONO/TICKET PASTO €5,16


TFR

Non costituisce base imponibile utile ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto. 

INPS (AGO)

Non costituisce base imponibile utile ai fini della previdenza obbligatoria. 

IRPEF


Non costituisce reddito e, conseguentemente, non è imponibile ai fini Irpef fino all'importo giornaliero di € 5,29. (art.51, TUIR) 

=====


Pertanto, il valore nominale (*Lordo*) del **Buono/Ticket** Pasto (€ 5,16) corrisponde al valore reale (*Netto*) del medesimo (€ 5,16), ma non è utile ad incrementare né il Trattamento di Fine Rapporto, né la Pensione.

CONTRIBUTO PASTO €4,13


TFR

Costituisce base imponibile utile ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto. 

INPS (AGO)

Costituisce base imponibile utile ai fini della previdenza obbligatoria. 


IRPEF

Costituisce reddito e conseguentemente è imponibile ai fini Irpef (aliquota marginale). 

=====

Pertanto il valore nominale (*Lordo*) del **Contributo** Pasto (€ 4,13) non corrisponde al valore reale (*Netto*) del medesimo; è però utile ad incrementare il Trattamento di Fine Rapporto e la Pensione.

...ancora su
BUONO/TICKET Pasto e CONTRIBUTO Pasto



La scelta tra l'erogazione del **BUONO/TICKET** pasto o l'erogazione del **CONTRIBUTO** pasto in alcuni casi è **REVERSIBILE** in quanto prevista da specifici accordi (ai quali ovviamente bisogna far riferimento caso per caso). Un esempio riguarda **i lavoratori della ex Cassa di Risparmio di Venezia s.p.a. in servizio alla data del 31 dicembre 1991**, costoro...

<<...hanno la possibilità di optare alternativamente per l'erogazione del buono pasto ovvero del contributo pasto. Ai lavoratori/lavoratrici assunti successivamente a tale data viene riconosciuto esclusivamente il buono pasto.>>

Buono/Ticket Pasto e PART TIME

E' **facoltà** dei lavoratori con contratto "Part Time" chiedere di fruire dell'**intervallo all'interno dell'orario di lavoro** nei seguenti modi:

- se **VERTICALE** 60 minuti (o 30 minuti se autorizzati)
- se **ORIZZONTALE 15 minuti** (minimo).

L'**intervallo** di norma è fruito durante l'orario della struttura d'appartenenza (ad esempio tra le ore 13:40 e le ore 14:40); nel caso in cui ciò fosse incompatibile con l'articolazione dell'orario del dipendente a tempo parziale, quest'ultimo **potrà chiedere** di fruire dell'intervallo:

con inizio **non PRIMA** delle ore **12:00**
e **non DOPO** le ore **14:40**

In un'ottica quindi di ottenimento del Buono/Ticket Pasto, qualora il part time fosse strutturato in giornate di 5 ore lavorative ciascuna, si potrà chiedere di strutturare/modulare l'orario come, ad esempio, di seguito indicato



Orario di lavoro

ex 08:25 – 13:25 (5 ore) senza intervallo *oppure*

ex 08:40 – 13:40 (5 ore) senza intervallo

PART TIME	ORARIO	INTERVALLO	LAVORO
Orario lavoro	08:25 – 12:40		4 ore e 15 min.
Orario intervallo	12:40 – 12:55	15 minuti	
Orario lavoro	12:55 – 13:40		45 minuti
TOTALE		15 minuti	5 ore

Coloro che avessero un orario di lavoro giornaliero della durata di 5 ore e 15 minuti ed intendessero fruire dell'intervallo, dovrebbero preventivamente (o contestualmente) chiedere la riduzione dell'orario di lavoro di 15 minuti, oppure rimodulare l'orario di lavoro in maniera da includervi l'intervallo. Esempio:

Orario di lavoro

ex 08:25 – 13:40 (5 ore e 15 min.) senza intervallo

PART TIME	ORARIO	INTERVALLO	LAVORO
Orario lavoro	08:25 – 12:40		4 ore e 15 min.
Orario intervallo	12:40 – 12:55	15 minuti	
Orario lavoro	12:55 – 13:55		1 ora
TOTALE		15 minuti	5 ore

Buono/Ticket Pasto

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

ASSISTENZA SANITARIA

Il Buono/Ticket Pasto può essere destinato alla propria forma di assistenza sanitaria.

A tale riguardo bisogna ricordare che:

il valore nominale del Buono di **5,16 €**
 è soggetto al Contributo di Solidarietà - **0,47 €**
 (10% di 4,69)
 pertanto il valore reale si riduce a **4,69 €**



che saranno utilizzati per pagare i contributi a proprio carico (ivi compresi quelli dei familiari) previsti dalla forma di assistenza sanitaria cui si è iscritti.

A ciò si aggiunga che, operando in questa maniera, non si potrà usufruire della deduzione fiscale prevista per il pagamento dei contributi sanitari, quantificabile in funzione della propria aliquota marginale:



Aliquota IRPEF	Imponibile	MANCATA DEDUZIONE
23%	4,69 €	1,08 €
27%	4,69 €	1,27 €
38%	4,69 €	1,78 €
41%	4,69 €	1,92 €
43%	4,69 €	2,02 €



Attenzione

Qualora il valore del Buono/Ticket Pasto fosse di importo superiore all'onere relativo all'Assistenza Sanitaria, la parte eccedente sarà destinata alla Previdenza Complementare a contribuzione definita cui il lavoratore è iscritto ("*zainetto*"); nel caso in cui il lavoratore non fosse iscritto a nessuna forma di Previdenza Complementare a contribuzione definita, **il residuo NON sarà in alcun modo restituito.**

Buono/Ticket Pasto

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il Buono/Ticket Pasto può essere destinato alla propria forma di Previdenza Complementare a contribuzione definita ("zainetto").

A tale riguardo bisogna ricordare che:

il valore nominale del Buono di **5,16 €**

è soggetto al Contributo di Solidarietà - **0,47 €**
(10% di 4,69)

pertanto il valore reale si riduce a **4,69 €**

che sarà integralmente versato nella propria posizione individuale ("zainetto").



Al momento dell'erogazione della Prestazione Pensionistica -sia sotto forma di Capitale sia sotto forma di Rendita- l'importo originariamente versato (4,69 €) sarà tassato (fatte salve alcune eccezioni) con un'aliquota che va da un

massimo del **15%** **0,70 €**

ad un minimo del **9%** **0,42 €**



Inoltre, quanto destinato a Previdenza Complementare andrà a decurtare, unitamente agli altri versamenti aziendali (nonché a quelli volontari), il plafond annuale fiscalmente deducibile ai fini Irpef (attualmente pari a 5.164,57 €).

CREDITI

Libero SINFUB

Associazione Sindacale aderente alla

**Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di
Credito, Finanza e Assicurazioni**

Via della Montagnola 37 – 30174 Venezia Mestre

Telefono	0415441133
Fax	0415442709
Cellulare	3383316249
Web	www.liberosinfub.com
E-mail	segreteria@liberosinfub.com

ATTENZIONE:

la presente *Guida* costituisce un semplice ausilio alla lettura della normativa in materia.

